



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 25 novembre 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDI' 25 NOVEMBRE 2011

1) Ricorso A.S.D. REAL CELANO

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 6 al Sig. Marcello Prosia (Direttore Sportivo della Società ASD Real Celano);
- ammenda di €1.000,00 alla società,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 8376/009pf10-11/AM/ma del 6.5.2011 - di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF, e 33 Reg. S.G.S. e ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)

La C.G.F. dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso per la parte relativa alla società A.S.D. Real Celano.

RESPINGE il ricorso per la parte relativa al signor Marcello Prosia.

2) Ricorso CELANO FC. MARSICA SPA (già Celano F.C. Olimpia S.R.L.)

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 6 inflitta al Sig. Emilio Capaldi (Direttore Generale della Società Celano F.C. Olimpia S.r.l.);
- dell'ammenda di €4.000,00 inflitta alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 8376/009pf10-11/AM/ma del 6.5.2011 - di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF, e 33 Reg. S.G.S. e ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 13.10.2011)

La C.G.F. dichiara **INAMMISSIBILE** il ricorso per la parte relativa alla società Celano F.C. Marsica S.p.A..

RESPINGE il ricorso per la parte relativa al signor Emilio Capaldi.

3) Ricorso AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a seguito

RESPINTO

di deferimento del Procuratore Federale nota n. 1991/72 pf11-12/SP/fc del 6.10.2011 - per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 30/CDN del 24.10.2011)

4) Ricorso U.S. SIRACUSA S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione di mesi 6 inflitta al Sig. Luigi Salvoldi (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società)
 - della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante,
- a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte, con nota n. 2003/70pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011, ai sensi dell'art.10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C, punto 5) del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011 e ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

5) Ricorso S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L.

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione mesi 6 inflitta al Sig. Giovanni Spezzaferri (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante pro-tempore della Società)
- della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, G.C.S. per la condotta ascritta al suo Legale Rappresentante pro-tempore, a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2030/64pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011 - per violazione dell'art.10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 5), del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

6) Ricorso CARRARESE CALCIO S.R.L.

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione mesi 6 inflitta al Sig. Fabio Oppicelli (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante pro-tempore della Società Carrarese Calcio S.r.l.)
- della penalizzazione di 1 punto in classifica da

scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta ascritta al suo Legale Rappresentante pro-tempore, a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2035/63pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011 - per violazione dell'art.10, comma 3, C.G.S., in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 5), del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 27.10.2011)

7) Ricorso SIG. LEONARDO COVARELLI

RESPINTO

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale - nota n°.1295/412 pf10-11/AM/ma del 7.9.2011 - per violazione dell'art. 1 comma 1, C.G.S. seguito fallimento società Pisa Calcio S.p.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 32/CDN del 27.10.2011)

8) Ricorso TRAPANI CALCIO S.R.L. (già A.S.D. TRAPANI CALCIO)

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per giorni 30 inflitta al Sig. Vittorio Morace, Presidente e Legale Rappresentante della società Trapani Calcio S.r.l.;
- dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante,

a seguito di deferimento della Procura Federale, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al primo ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione ai punti nn. 6 e 7 lett. A del Com. Uff. n.200 del 21.6.2010, ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie D stagione 2010-2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.37/CDN dell' 11.11.2011)